

N. R.G. 14444/2014 + 4834/2015 + 14833/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite di I Grado recanti i numeri di r.g. in epigrafe indicati promosse da:

[REDACTED]

[REDACTED]

entrambi con gli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

attori

contro

[REDACTED] con il proc. dom. avv. [REDACTED]
[REDACTED] PIAZZA BIANCHI 5 25025 MANERBIO

convenuta

[REDACTED] con il proc. dom. avv. [REDACTED]
[REDACTED] VIA ANGELO INGANNI 19 25121 BRESCIA

intervenuto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

“Voglia l’ill.mo Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in materia di Impresa ex D.Lgs.vo n.168/2003 e succ.mod., disattesa ogni eccezione, domanda, opposi-zione ed istanza ex adverso formulata,



IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:

1)relativamente all'impugnazione svolta con atto di citazione notificato il 25 Luglio 2014 che ha originato la causa n.14444/14 RG:

accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'illiceità delle delibere emanate dall'assemblea dei soci della società "Società Agricola [REDACTED] s.r.l." con sede legale in Sesto ed Uniti (Cr) [REDACTED] in data 30 Aprile 2014 ed iscritte al registro delle Imprese tenuto presso la CCAA di Cremona in data 30 Maggio 2014 con le quali a maggioranza degli intervenuti:

-al punto 1: è stato approvato il bilancio societario chiuso al 31 Dicembre 2013 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

-al punto 2: è stato deciso di destinare l'utile dell'esercizio 2013, pari ad euro 344.995, interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo amministrativo;

con la finalità – in punto alla quale la decisione è stata rinviata ad una successiva assemblea – di distribuire ai soci le riserve, per l'effetto dichiarare le delibere medesime nelle parti dispositive sopra indicate radicalmente nulle ovvero, in subordine, annullarle per le ragioni dedotte in citazione notificata in data 25 Luglio 2014;

2) relativamente all'impugnazione svolta con atto di citazione notificato il 16 Marzo 2015 che ha originato la causa n.4834/15 RG: accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'illiceità del verbale e delle delibere tutte emanate dall'assemblea dei soci della società "Società Agricola [REDACTED] s.r.l." con sede legale in [REDACTED] in data

12 Dicembre 2014 ed iscritte al registro delle Imprese tenuto presso la CCAA di Cremona in data 18 Dicembre 2014 con le quali a maggioranza degli intervenuti ha deliberato 1.di approvare il nuovo bilancio al 31.12.2013 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, in sostituzione di quello impugnato nel procedimento n.14444/14 RG (vedasi conclusione supra n.1);

2.di destinare l'utile dell'esercizio 2013, pari a euro 214.738, interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo Amministrativo;

3.di confermare quale Amministratore Unico il sig. Zanetti Danilo nato a Montichiari (Bs) il giorno 11 agosto 1961, confermandone altresì i poteri, il quale rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 (duemiladiciotto);

4.di attribuire all'amministratore unico Signor Zanetti Danilo un compenso netto di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) mensili, considerando anche il conguaglio dovuto per il cumulo con i redditi percepiti dallo stesso in qualità di lavoratore dipendente presso altro soggetto, fino a febbraio 2015, e a partire dal mese di marzo 2015 un compenso netto di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mensili, nonché di prevedere a favore del Signor Zanetti Danilo, in relazione al nuovo mandato di amministratore, un accantonamento annuo, a valere dall'anno 2015, a titolo di trattamento di fine mandato, in caso di non rinnovo, pari ad una mensilità;

per l'effetto dichiarare le delibere medesime nelle parti dispositive sopra indicate radicalmente nulle ovvero, in subordine, annullarle per loro illiceità ovvero illegittimità per le ragioni dedotte in citazione notificata in data 16 Marzo 2015;

3) relativamente all'impugnazione svolta con atto di citazione notificato il 10 Settembre 2015 che ha originato la causa n.14833/15 RG: accertata e dichiarata la nullità, l'illegittimità e/o l'illiceità del verbale e delle delibere emanate dall'assemblea dei soci della società "Società Agricola [REDACTED] s.r.l." con sede legale in [REDACTED] in data

Giugno 2015 a rep.n. 164.164 e racc.n.49.846 del dr. Massimo Toscani notaio in Piacenza ed iscritte al



registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Cremona in data 12 Giugno 2015 con le quali a maggioranza degli intervenuti è stato deliberato:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

2. di destinare l'utile dell'esercizio 2014, pari a euro 522.339,00 (cinquecentoventiduemilatrecentotrentanove), interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo Amministrativo;

per l'effetto dichiarare le delibere medesime nelle parti dispositive sopra indicate radicalmente nulle ovvero, in subordine, annullarle per loro illiceità ovvero illegittimità le ragioni dedotte in citazione notificata in data 10 Settembre 2015;

IN SUBORDINE: dichiarare in ogni caso la contrarietà del verbale e delle delibere impugnati e sopra specificati alle norme di legge e di pregiudizio alla società ed ai soci, e per l'effetto annullarle e dichiararle comunque prive di effetto;

IN VIA ISTRUTTORIA: ... omissis... (cfr. "foglio di p.c." depositato in data 8.10.2020)

Per la convenuta:

"Dato atto della mancata accettazione del contraddittorio da parte della convenuta su domande nuove e/o non tempestivamente proposte, previa, per quanto occorrer possa, declaratoria di nullità della rinnovata c.t.u. del dr. Faglia per le ragioni dedotte a verbale d'udienza del 3.10.2019,

Voglia il Tribunale, dichiarare le domande attoree inammissibili e/o improcedibili per assenza di interesse ad agire, e/o comunque respingerle anche in quanto infondate.

Spese legali rifuse, comprese quelle della fase cautelare della causa n 14833/2015 (subprocedimento 14833/2015- 1), o, in subordine, compensate.

Spese delle due c.t.u. definitivamente a carico degli attori".

Per estremo scrupolo difensivo, per l'istruttoria, ...omissis... (cfr. "foglio di p.c." depositato in data 8.10.2020)

Per parte intervenuta:

"in via principale nel merito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, accogliere le conclusioni formulate dalla società convenuta, anche in via istruttoria, in ciascuna delle cause riunite, qui da intendersi integralmente riportate, alle quali ci si associa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 [REDACTED] e [REDACTED] agivano nelle tre cause riunite, in qualità di soci di minoranza (partecipazione complessivamente pari al 28,8% del capitale) di SOCIETA' AGRICOLA [REDACTED] S.R.L. (la "Società"), e impugnavano varie delibere adottate dall'assemblea dei soci, lamentando la nullità o, in subordine, la sussistenza di vizi idonei a determinarne l'annullamento. In particolare, nella causa più anziana (n. 14444/14 RG) impugnavano le delibere adottate dall'assemblea



dei soci, a maggioranza degli intervenuti, in data 30 aprile 2014 ed iscritte al Registro delle Imprese in data 30 Maggio 2014, relative (punto 1) all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2013 e (punto 2) alla destinazione dell'utile di tale esercizio 2013, pari ad euro 344.995, *“interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo amministrativo”*.

Dopo avere descritto il contesto nel quale si collocano le odierne impugnazioni, caratterizzato da una elevata litigiosità in seno alla Società “a conduzione familiare”, allegavano l'illiceità dell'oggetto delle suddette delibere, trattandosi di *“bilancio non veritiero”* sotto vari profili, delineati con le specifiche contestazioni *sub* lett. da *a*) a *q*) (pag. 24-34 della citazione) in punto di falsità delle poste contabili. Contestavano il medesimo bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza (par. 3 della citazione). Allegavano la nullità della delibera di destinazione dell'utile di esercizio per illiceità dell'oggetto in quanto *“strettamente correlata a quella di approvazione del bilancio”*, intervenendo su un utile che in tesi sarebbe *“un mero dato formale di un bilancio intrinsecamente falso”*.

Rilevavano inoltre la violazione dell'art. 2476, comma secondo, c.c. per la mancata informativa resa da [REDACTED] (all'epoca presidente del c.d.a.) a [REDACTED] a dispetto delle criticità aziendali riscontrate dalla stessa [REDACTED] e delle plurime richieste di informazioni e di chiarimenti inoltrate nella sua qualità di consigliere di amministrazione.

A seguito della sostituzione da parte della Società delle suddette delibere, gli odierni attori impugnavano con autonomo atto di citazione (causa n. 4834/15 RG) le delibere sostitutive, adottate dall'assemblea dei soci, a maggioranza degli intervenuti, in data 12 Dicembre 2014 ed iscritte al Registro delle Imprese in data 18 Dicembre 2014, delibere con cui la Società aveva:

- approvato un nuovo bilancio al 31.12.2013, in sostituzione di quello già approvato e impugnato;
- destinato l'utile dell'esercizio 2013, come risultante dal nuovo bilancio (pari a euro 214.738) *“interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo Amministrativo”*;
- confermato quale amministratore unico il sig. Zanetti Danilo, con i medesimi poteri già precedentemente conferiti, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, attribuendo al medesimo un compenso netto di euro 1.000,00 fino a febbraio 2015, e di euro 2.500,00 per il periodo successivo, oltre al trattamento di fine mandato.



Con riferimento al bilancio sostitutivo riproponevano gran parte delle contestazioni tecniche già svolte nel giudizio precedente (par. B della citazione), non ritenendo superati i profili di criticità evidenziati in punto di violazione dei principi di verità e di chiarezza del bilancio.

A livello generale allegavano la nullità di tutte le delibere impugnate per violazione dell'art. 2375 c.c., rilevando la nullità del verbale assembleare depositato nel Registro delle Imprese, oggetto di redazione differita e parzialmente difforme dalla versione letta e sottoscritta, in presenza dei soci. il 12 dicembre 2014: in particolare, il verbale definitivo veniva censurato in quanto contenente repliche, aggiunte *ex post*, alle contestazioni mosse dai soci di minoranza in assemblea.

Con riguardo alla nuova delibera di conferma dell'amministratore unico Zanetti e di determinazione in aumento del relativo compenso (non oggetto del giudizio precedente) allegavano l'illiceità dell'oggetto, trattandosi di un amministratore "debole", privo delle necessarie "*competenze amministrative e societarie*" (doc. 14-16 att.), nominato dalla maggioranza allo scopo di "*rafforzare la posizione di forza a scapito della minoranza*", consentendo così ad [REDACTED] di continuare ad amministrare di fatto la Società.

Con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c. precisavano le domande svolte in giudizio, chiedendo, in via subordinata, l'annullamento delle delibere impugnate, per le medesime ragioni in fatto già illustrate in citazione.

Successivamente i medesimi attori impugnavano (causa n. 14833/15) le delibere adottate dall'assemblea dei soci, a maggioranza degli intervenuti, il 5 giugno 2015 e iscritte al Registro delle Imprese, di approvazione (punto 1) del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31.12.2014 e di destinazione (punto 2) dell'utile realizzato nell'esercizio, pari a euro 522.339,00 "*interamente alla riserva Utili a nuovo, così come proposto dall'Organo Amministrativo*".

Allegavano in primo luogo la nullità (o in subordine l'annullabilità) delle delibere per violazione dell'art. 2478-*bis* e dell'art. 2364 c.c., avendo la Società approvato il bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anziché nel termine ordinario di 120 giorni, senza motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per avvalersi della proroga.

Rilevavano in secondo luogo la nullità (o in subordine l'annullabilità) delle delibere per violazione del diritto di informazione dei soci di minoranza, non avendo la Società messo a disposizione i documenti societari oggetto di "*reiterata richiesta di consultazione di incartamenti societari asseritamente*



utilizzati per la compilazione del bilancio”.

Allegavano quindi l’illiceità dell’oggetto delle suddette delibere, trattandosi di *“bilancio non veritiero”* sotto vari profili, delineati con le specifiche contestazioni *sub* lett. da *a)* a *g)* (pag. 11-27 della citazione) in punto di falsità delle poste contabili.

Contestavano il medesimo bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza nonché dei *“principi contabili di prassi”* (par. 5 della citazione).

Allegavano infine la nullità della delibera di destinazione dell’utile di esercizio per illiceità dell’oggetto in quanto *“strettamente correlata a quella di approvazione dei bilancio”*, intervenendo su un utile che in tesi sarebbe *“un mero dato formale di un bilancio intrinsecamente falso”*.

1.2 La Società si costituiva ritualmente in tutti i giudizi, contestando le tesi avversarie e concludendo per il rigetto delle domande attoree.

Nel giudizio r.g. 14444/2014 eccepiva la carenza di interesse ad agire nel giudizio r.g. 14444/2014 ai sensi dell’art. 2377, penultimo comma, c.c. stante la decisione dei soci di sostituire il bilancio impugnato, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2013, con una nuova versione approvata in data 12 dicembre 2014, avendo la Società *“ritenuto condivisibili alcuni rilievi degli attori”*, in particolare la contestazione *sub A)* relativa all’illecito riversamento del fondo imposte differite a beneficio dei ricavi del conto economico (vizio rimosso, in tesi, con la delibera sostitutiva).

Nei successivi giudizi oggetto di riunione la Società contestava la sussistenza di vizi idonei a inficiare la validità di tutte le delibere assembleari oggetto di impugnazione, rilevando tra l’altro quanto segue:

- il progetto di bilancio era stato regolarmente depositato presso la sede sociale nei termini di legge, con conseguente infondatezza delle doglianze in punto di lesione del diritto di informazione;
- i crediti professionali fatti valere dall’attore [REDACTED] erano fermamente contestati, avendo perciò la Società ritenuto sufficiente stanziare un fondo a copertura dei soli costi di difesa in una eventuale lite, peraltro mai instaurata dal professionista;
- la delibera approvata contestualmente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 aveva a oggetto la mera conferma del già nominato amministratore unico e la modifica del compenso, determinato comunque entro limiti di ragionevolezza, con conseguente inconferenza



dei rilievi avversari in tema di competenze dell'amministratore, peraltro confermate indirettamente dai risultati positivi realizzati dalla Società successivamente alla nomina;

- le parti del verbale assembleare oggetto di contestazione non investono profili rilevanti ai fini del giudizio, potendo la nullità essere pronunciata nella sola ipotesi di assoluta mancanza del verbale;
- relativamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, l'Amministratore unico aveva elaborato un *budget* quinquennale (doc. 17 conv.) di supporto alla previsione di *"riassorbimento in tempi brevi delle differenze temporanee e delle perdite fiscali pregresse"*, nel rispetto del principio OIC 25, come modificato nel 2014.

Con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. eccepivano l'inammissibilità della domanda di annullamento svolta dagli attori nella causa n. 4834/15 R.G. siccome nuova e proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 2479-ter c.c.

All'esito delle indagini peritali, come rinnovate, la Società eccepiva la nullità della c.t.u., per avere il perito acquisito autonomamente da fornitore terzo un preventivo di noleggio di mezzo agricolo, dopo avere ricevuto le osservazioni dei c.t.p. alla bozza di perizia e senza ottenere la preventiva autorizzazione delle parti, così asseritamente ledendo il principio del contraddittorio, non avendo la Società potuto replicare con il proprio c.t.p. nell'ambito del contraddittorio tecnico.

1.3 Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c. depositata il 25 novembre 2016 si costituiva in giudizio [REDACTED] in qualità di socio di maggioranza che aveva espresso voto favorevole all'approvazione delle delibere impugnate nonché di amministratore che aveva concordato a redigere il progetto di bilancio 2013, aderendo *in toto* alle difese svolte dalla Società ed evidenziando quanto segue sotto il profilo dell'interesse ad agire: *"L'interesse del sig. [REDACTED] all'intervento ad adiuvandum nei presenti giudizi è duplice: quale socio egli ha interesse alla conservazione delle delibere impugnate (fatta eccezione per quella sostituita), tutte assunte con il suo voto determinante, ad evitare il pregiudizio che deriverebbe all'interesse sociale dal loro annullamento e di riflesso al [REDACTED] stesso quale socio e quindi a sostenere le difese della società; quale ex amministratore egli ha interesse a che si pervenga ad una corretta ricostruzione degli accadimenti aziendali e della loro rappresentazione nei bilanci impugnati anche ad evitare eventuali*



responsabilità; egli intende quindi partecipare ai giudizi, e in particolare, con un proprio consulente tecnico di parte, alla CTU”.

Inoltre contestava la conformità all’originale “*della scrittura privata in data 8/3/1996 apparentemente sottoscritta dai signori [REDACTED] e [REDACTED] peraltro in questi giudizi del tutto irrilevante, prodotta dagli attori come doc. 23 nella causa n.14444/14 e come doc. 26 nella causa 22728/14, e comunque per scrupolo, vista la messe di documenti riversata dagli attori, in tutti i giudizi in cui risultasse prodotta”.* Disconosceva altresì la propria sottoscrizione “*apparentemente risultante come apposta a margine ed in calce al documento stesso, ovunque prodotto, non avendolo rinvenuto nei propri archivi”.* Contestava e disconosceva altresì “*tutti i file audio prodotti e le trascrizioni di asserite conversazioni offerte in comunicazione dagli attori, peraltro del tutto irrilevanti rispetto all’oggetto dei presenti giudizi”.*

2. In corso di causa gli attori proponevano ricorso cautelare per la sospensione degli effetti delle delibere impugnate nella causa r.g. 14833/2015, rinunciando successivamente agli atti del procedimento.

All’esito dell’udienza di trattazione, su istanza della convenuta, i tre giudizi oggi in esame venivano riuniti, alla luce dei ravvisati motivi di connessione oggettiva e soggettiva (originariamente era riunita anche la causa RG n. 22728/14, avente a oggetto *inter alia* la delibera di revoca per giusta causa dell’allora amministratore [REDACTED] successivamente separata con provvedimento *ex art. 103, II comma, c.p.c.* del 7/11/2018 e definita con sentenza n. 2143/2019 del 24/06/2019, di rigetto delle domande attoree).

Dopo il deposito delle memorie *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.* il g.i. disponeva c.t.u. contabile: il primo c.t.u. depositava l’elaborato peritale in data 15/09/2017. All’esito dei chiarimenti richiesti al perito, con provvedimento del 20/9/2018 il G.I. disponeva la rinnovazione della CTU, nominando un diverso perito. Una volta concluse le indagini peritali rinnovate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione dal g.i., il quale respingeva le pendenti istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8 ottobre 2020, con successiva rimessione al Collegio per la decisione e assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



3. Il Collegio ritiene utile svolgere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale sul bilancio di esercizio delle società di capitali e sui rapporti con il giudizio di nullità della relativa delibera assembleare di approvazione.

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva del bilancio, attributo invero improponibile per un documento costituito non soltanto da rilevazioni obiettive di quantità esattamente misurabili (es. disponibilità di cassa), ma anche da valutazioni, frutto dell'applicazione di metodi elaborati nell'ambito della disciplina aziendalistica, non assimilabile notoriamente a una scienza esatta. Come felicemente osservato in dottrina, pertanto, il bilancio non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del settore di riferimento.

Nel processo di accertamento del grado di veridicità del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c.: la correttezza ("*true and fair view*" è la clausola generale richiamata nelle direttive europee in materia). In altre parole l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

All'esito delle suddette analisi la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio presuppone la ricorrenza di un ulteriore requisito: giacché il bilancio ha una preminente funzione informativa (da qui l'esigenza di "chiarezza" prevista dal legislatore), volta a consentire al lettore di esprimere un giudizio di sintesi sulla situazione complessiva della società, gli eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale devono tradursi in un vizio rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto riguardo alla predetta funzione del documento, considerato nella sua interezza, e al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando per esempio se il vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della singola informazione riportata.

3.1 Con riferimento alle contestazioni tecniche mosse dagli attori nel caso in esame il Collegio condivide pienamente le conclusioni definitive della seconda c.t.u., trattandosi di valutazioni frutto di indagini laboriose e approfondite, svolte nell'effettivo contraddittorio con i consulenti di parte e basate



su argomentazioni razionali e intrinsecamente coerenti, oltretutto rispettose dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, inclusi quelli appena ricordati.

In particolare vanno richiamate le considerazioni del c.t.u. riguardo all'effettiva incidenza delle invero innumerevoli contestazioni (circa una trentina) mosse dagli attori ai due bilanci oggetto di perizia, delle quali ben poche presentavano già *ex ante* effetti astrattamente idonei a incidere sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione economica e patrimoniale.

Sul punto va innanzitutto richiamata la pronuncia di legittimità secondo la quale “*Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte* (Cassazione civile sez. I 21/11/2016, n. 23637): argomentando *a contrario* si ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai consulenti di parte, come avvenuto nel caso in esame, non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già compiutamente assolto dal perito.

Posto che con la comparsa conclusionale gli attori si sono limitati a contestare la c.t.u. per i medesimi motivi già evidenziati dal proprio c.t.p., motivi presi in esame e in parte anche recepiti dal c.t.u. nella versione definitiva, il Collegio si limita, almeno con riferimento a tutti i rilievi non accolti dal c.t.u. in relazione sia al bilancio 2013 (seconda versione) sia al bilancio 2014, a fare interamente proprie le considerazioni tecniche peritali nonché le risposte fornite dal c.t.u. ai rilievi dei c.t.p., condividendone presupposti, contenuti ed esiti.

Osserva *ad abundantiam* che i marginali scostamenti che si profilerebbero in ipotesi di accoglimento dei rilievi attorei potrebbero ritenersi comunque fisiologici, intervenendo su poste inserite a esito di valutazioni caratterizzate da margini di intrinseca e ineliminabile opinabilità.

3.2 Il Collegio ritiene allora opportuno soffermarsi solamente sui rilievi al bilancio 2013 accolti dal c.t.u., atteso che il successivo bilancio è stato ritenuto sostanzialmente esente da vizi in punto di veridicità, correttezza e chiarezza della rappresentazione.

Al riguardo, tuttavia, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte convenuta in sede di udienza per l'esame delle risultanze peritali, eccezione da dichiarare



infondata, in linea con il costante orientamento di questa Sezione, conforme peraltro ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: infatti, con riferimento all'eccezione di nullità della c.t.u. in quanto basata su documentazione non versata in atti, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sent. 11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015) che rientra *“nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio”*.

In particolare, al c.t.u. è consentito non soltanto *“acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette”*, ma anche *“acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse”*, nonché acquisire *“dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti”*, indicandone la fonte, con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di *“sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova”*. Peraltro (Cass. 877/1982) il c.t.u. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando *“l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica”* e *“Il consulente tecnico di ufficio può essere autorizzato, senza preventivo consenso delle parti, ad acquisire ed esaminare gli atti costituenti presupposto dei titoli contrattuali azionati in causa e di altri documenti depositati a cui le parti si sono continuamente riferite, sia esplicitamente che implicitamente, nelle loro deduzioni”* (Trib. Milano, 18.3.2015).

Rilevato che nel caso in esame si discute di un documento di formazione successiva ai fatti di causa, acquisito dal c.t.u. al solo fine di conoscere le tariffe di mercato di un bene di proprietà di terzi utilizzato di fatto dalla Società, l'eccezione è infondata, non risultando riscontrate violazioni procedurali, irregolarità, o altre fattispecie lesive dell'integrità del contraddittorio tecnico ovvero del diritto di difesa della convenuta, che ha potuto pienamente contraddire sulla questione nell'udienza



di esame della perizia, in quella successivamente chiamata per acquisire chiarimenti dal c.t.u. e, infine, in sede di comparsa conclusionale.

Premesso quanto sopra, ai fini della valutazione dell'impatto sul bilancio 2013 (II versione) dei rilievi attorei accolti dal c.t.u., giova sottolineare che *“il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art 2423 comma secondo c.c. è illecito ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato non soltanto quanto la violazione determini una divaricazione fra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere la intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili redatti dal bilancio e sono quindi perfino obbligati a rispondere alla domanda di informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in modo da dissipare le insufficienze le incertezze e la carenza di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione”* (Cass. civ., 27.1.2016).

3.4 La prima e più rilevante, sotto il profilo dell'impatto quantitativo, contestazione accolta dal c.t.u. deriva dall'iniziale *“illecito riversamento (cioè della rettifica) del fondo imposte differite a beneficio dei ricavi del conto economico”*, operazione contabile che, a seguito dei rilievi critici formulati da parte attrice alla prima versione del bilancio 2013, si è tramutata in una compensazione parziale tra il fondo imposte differite e il credito per imposte anticipate iscritti nello stato patrimoniale del bilancio 2013 (versione sostitutiva).

La questione trae origine dalla rivalutazione dei terreni effettuata dalla Società, ai soli fini civilistici, nel 2008, che aveva portato allo stanziamento, pacificamente corretto, nel passivo dello stato patrimoniale di un fondo per imposte differite pari a 1.970.245,00 euro.

Nel bilancio in esame, poi, la Società procedeva alla rettifica in diminuzione del fondo imposte differite, imputando a conto economico, tra i componenti positivi, un adeguamento per complessivi euro 257.576,00, dovuto (i) alla riduzione dell'aliquota fiscale utilizzata e (ii) alla compensazione con un *“credito per imposte anticipate”* pari a euro 197.829,23.



Come correttamente osservato dal c.t.u., l'operazione presenta un duplice profilo critico:

- il credito per imposte anticipate risulta appostato in assenza di adeguate analisi prospettiche circa la capacità della Società di generare, con "ragionevole certezza", redditi imponibili fiscali idonei ad assorbire le perdite riportabili;
- l'operazione di stanziamento e contestuale compensazione è censurabile in quanto effettuata in carenza dei presupposti previsti dal Principio Contabile OIC 25.

Sul punto la convenuta sostiene che (i) le *performance* fatte registrare dalla Società nel periodo successivo hanno confermato *ex post* la capacità di utili ampiamente sufficienti all'assorbimento delle perdite fiscali pregresse e (ii) la compensazione contestata non è vietata da alcuna norma, opera su poste contabili omogenee e non viola il principio di prudenza.

Le considerazioni della Società non possono essere condivise:

- la sussistenza del vizio va accertata sulla base di una prospettiva *ex ante*, ben potendo la realizzazione di utili fiscali negli esercizi successivi al 2013 essere considerata una mera contingenza fortunata. Il richiamato principio di correttezza esige che lo scrutinio della voce di bilancio sia effettuato muovendo dall'esame del processo decisionale dell'organo amministrativo al momento di redazione del progetto di bilancio e, in tale prospettiva, non è stato provata dalla Società, sulla quale gravava l'onere, la circostanza che lo stanziamento del summenzionato credito per imposte anticipate sia stato accompagnato da documentate analisi, idonee a fornire un supporto razionale alla previsione di futuri redditi imponibili, come invece avvenuto in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, allorché l'organo amministrativo ha basato la propria valutazione su una rappresentazione prospettica degli utili attesi, adeguandosi alla nuova formulazione del principio OIC 25;
- il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Infatti il fondo imposte differite di cui si tratta in questa sede "*rappresenta il potenziale carico fiscale derivante dal minor valore fiscale dei terreni rispetto a quello civilistico la cui effettiva manifestazione (trattandosi di beni non ammortizzati) si avrà solamente al momento del realizzo dei medesimi*", mentre il credito per imposte anticipate in questione rappresenta un



“beneficio fiscale potenziale”, un credito verso l’Erario “di incerta realizzazione”, iscrivibile in bilancio alle condizioni fissate dal citato Principio OIC 25. Nel caso in esame l’ossequio al principio di chiarezza rendeva doveroso tenere distinte le due voci, affinché il lettore potesse avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla base di ciascuna rilevazione. Né può affermarsi, come ritiene la Società, che l’OIC 25 consenta in via eccezionale la compensazione delle suddette voci, posto che tale compensazione è possibile in relazione a “differenze temporanee tassabili in esercizi successivi che si riverseranno nel periodo in cui le perdite riportabili saranno utilizzabili ai fini fiscali”, ossia in situazioni di coincidenza temporale a livello di manifestazione dei due (opposti) fenomeni contabili, coincidenza sostanzialmente impossibile da accertare nel caso concreto, in ragione della stessa natura delle due poste contabili in discussione (osserva il c.t.u. che “nessuna previsione risulta effettuabile in merito all’effettiva manifestazione dell’onere fiscale connesso al realizzo dei terreni”).

3.5 Il secondo rilievo accolto dal c.t.u. attiene all’*”omesso inserimento in bilancio e tra i debiti dei costi per l’uso esclusivo del mezzo agricolo “Manitou” di proprietà esclusiva di [REDACTED] e dei connessi costi ed oneri manutentivi e di funzionamento”*.

Al riguardo la Società, a seguito del rilievo attoreo, stanziava nella versione sostitutiva del bilancio 2013 un debito per fatture da emettere pari a euro 13.600,00, determinato, in mancanza di accordi con il titolare del bene, avuto riguardo al *“presumibile deprezzamento”* del bene, importo *“pari a poco meno della metà del valore di acquisto iniziale”*.

Il c.t.u., a seguito di indagini di mercato (reperimento di un preventivo per il noleggio di mezzo analogo) ha ritenuto congrua l’indicazione di un costo stimato per il noleggio pari a euro 69.825,00.

Sul punto la Società ha contestato l’attendibilità del preventivo (oltre, come visto, la legittimità processuale della sua acquisizione tardiva) sotto vari profili, che tuttavia non rilevano in questa sede, atteso che la natura del vizio di cui si discute è ancora una volta *“comportamentale”*, investendo non tanto la misura del valore iscritto in bilancio, che competerà all’organo amministrativo ricalcolare secondo prudente apprezzamento (potendosi o no allineare alla quantificazione effettuata in sede peritale), bensì la ragionevolezza dei criteri apparentemente adottati dalla Società ai fini della quantificazione del debito, criteri che non presentano alcun nesso logico con il valore di mercato



attribuibile al godimento del bene nel corso degli anni, unica informazione di rilievo dal punto di vista del lettore del bilancio.

3.6 Il terzo e ultimo rilievo parzialmente accolto aveva a oggetto “*l’omessa previsione nel fondo rischi e cause legali del credito vantato dallo studio commerciale* [REDACTED]”: sul punto il c.t.u. da un lato ritiene congruo lo stanziamento nel fondo rischi delle sole somme previste per il pagamento delle spese legali (euro 25.000,00), trattandosi di pretese del professionista ragionevolmente ritenute infondate dalla Società (le prestazioni professionali non sono documentate e le parcelle non sono state liquidate dal competente Ordine professionale); dall’altro lato, censura la mancata iscrizione in bilancio, tra le fatture da ricevere, dell’importo di euro 27.866,00 oltre accessori di legge, evidenziando che il compenso è stato richiesto a fronte di assistenza ordinaria (adempimenti in materia contabile e fiscale) e trova adeguata conferma nella lettera di incarico versata in atti dal ctp.

Al riguardo il Collegio osserva che negli anni dal 2006 al 2012 il professionista [REDACTED] aveva fatturato alla Società un compenso medio annuale di euro 2.500,00 per prestazioni analoghe a quelle fatte valere nel 2013: pur nell’incertezza, rilevata dallo stesso c.t.u., in ordine al *quantum* del corrispettivo spettante al professionista, stante l’assenza di una pattuizione scritta, nondimeno la scelta della Società di non indicare *tout court* alcun importo tra le fatture da ricevere risulta irragionevole, nella misura in cui contrasta con il ricevimento di una nota *pro forma* fondata su prestazioni ordinarie, effettuate nel contesto di un rapporto professionale tra le parti di lunga durata.

3.7 Quanto all’omessa indicazione di crediti a favore del precedente amministratore unico, asseritamente percettore di *benefit* non dovuti, il Collegio si limita a osservare che la modestia degli importi di cui si discute (8.000 euro), unita alle difficoltà di ricostruzione delle circostanze rilevanti, in ragione di comprensibili carenze documentali, induce a ritenere non significativo il rilievo ai fini della validità del bilancio, considerato anche come la Società mai abbia manifestato l’intenzione di agire nei confronti del precedente amministratore per il recupero di tali somme.

4.1 Con riguardo al bilancio 2013, prima versione, l’eccezione di carenza di interesse ad agire è infondata: come noto, l’effettivo sostitutivo previsto dall’art. 2377, ottavo comma, c.c., preclusivo della declaratoria di invalidità, può avere luogo soltanto se la delibera invalida è sostituita da “*altra presa in conformità della legge e dello statuto*”.



Una volta accertato che, per i motivi sopra illustrati, la versione sostitutiva del bilancio 2013 è a sua volta nulla, la delibera originaria rivive e deve essere sottoposta a scrutinio giudiziale di validità.

Orbene, l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio 2013, prima versione, è incontestata tra le parti: nella nota integrativa alla seconda versione del bilancio 2013, lo stesso amministratore unico, da poco nominato, rilevava l'inesattezza della iniziale rettifica del fondo per imposte differite, censurata anche dal c.t.u., e giustificava le ulteriori modifiche con l'esigenza di dare seguito ai rilievi di cui all'impugnazione di parte attrice.

Osservato altresì che i vizi riscontrati nella versione sostitutiva ricorrono in larga misura nella versione originaria sostituita, va dichiarata la nullità anche della delibera assembleare del 30.5.2014.

4.2 La dichiarata nullità delle delibere di approvazione del bilancio al 31.12.2013 si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

5.1 L'ulteriore domanda di annullamento svolta nella causa r.g. 4834/2015 è infondata nel merito, ancorché tempestivamente proposta: con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c. gli attori hanno infatti precisato la mera qualificazione giuridica delle conseguenze di fatti già compiutamente allegati in sede di citazione.

Nel merito della contestazione questa Sezione ha già affermato (Trib. Brescia, 9.4.2008, conf, Trib. Brescia, 8.1.2021), che *In tema di delibere di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, va difatti, rilevato che: a) ciascun socio è, come ovvio, libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilità (stabiliti nell'interesse della società amministrata). Ne deriva che delibere quale quella in esame possono ritenersi viziate per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza)".*



Nel caso in esame il Collegio osserva che, trattandosi di società agricola di rilevanza locale, il *background* professionale dell'amministratore confermato nell'incarico (la precedente delibera di nomina non è infatti impugnata in questa sede) risulta sostanzialmente in linea con la natura, le caratteristiche e la difficoltà del mandato gestorio: peraltro, la tesi attorea secondo cui l'inidoneità professionale del soggetto dovrebbe desumersi da quello che appare al Collegio come una sorta di approfondito esame orale di contabilità svolto in due fasi, durante un incontro preparatorio del 10.12.2014 e "in tempo reale" nel corso dell'assemblea del 12.12.2014, esame i cui esiti sono minuziosamente trascritti in un supporto elettronico versato in atti (doc. 14-17 att.), oscilla tra la bizzarria e la temerarietà.

Ad abundantiam si rileva che l'allegazione secondo cui [REDACTED] continuerebbe di fatto ad amministrare la Società risulta sfornita di adeguato supporto assertivo e probatorio, a dispetto dell'ingente mole documentale versata in atti.

5.2 Con riferimento alle contestazioni aventi a oggetto il verbale dell'assemblea svoltasi il 12 dicembre 2014, questa Sezione ha già affermato "*che l'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quali la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità delle delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità*" (Trib. Brescia, 9.10.2020).

Premesso che (i) la redazione differita del verbale non è vietata da alcuna norma, ma anzi risulta implicitamente ammessa dall'art. 2375, terzo comma, c.c. e (ii) le dichiarazioni degli intervenuti vanno "*riassunte*", ove pertinenti all'ordine del giorno, le censure mosse dagli attori al verbale suddetto (eventuali parti aggiunte od omesse nel resoconto del dibattito assembleare) investono profili secondari, riconducibili alla dialettica tra maggioranza e minoranza, e manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio di validità della delibera impugnata.

5.3 Sotto il profilo della lamentata violazione del diritto all'informazione spettante ai soci di minoranza di s.r.l., parte attrice tradisce una concezione di tale diritto che non trova riscontro nell'ordinamento: a livello generale, infatti, "*esula dall'ambito garantito dall'art. 2476, comma 2, c.c. la reiterata richiesta di informazioni all'organo gestorio tale da ostacolare le gestione corrente degli affari sociali, dovendo*



prevalere, nel giudizio di contemperamento delle opposte esigenze private, quella di assicurare “l’ordinata e serena gestione dell’attività” sociale. Né tantomeno è ipotizzabile in capo al socio non amministratore un diritto a ottenere informazioni in via preventiva rispetto alla singola operazione sociale, diritto quest’ultimo che presupporrebbe una sorta di potere di veto palesemente avulso dall’impianto normativo delle società di capitali (cfr. Trib. Milano, SSIB, ord. 8.1.2018).

Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla convenuta e rilevato dal c.t.u., il diritto di informazione dei soci risulta pienamente soddisfatto dal pacifico rispetto da parte della Società dei termini procedurali previsti dall’art. 2429, terzo comma, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2478 bis c.c. (cfr. Cass. 92/1211; conf. Trib. Roma, 5.2.2018).

5.4 Quanto alla supposta nullità della delibera per violazione dell’art. 2478-bis e dell’art. 2364 c.c., avendo la Società approvato il bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in assenza dei presupposti per la proroga, è principio pacifico nella giurisprudenza che *“La deliberazione di approvazione del bilancio d’esercizio di una società, adottata dall’assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. Civ., 14.8.1997, n. 7623).*

6. Conclusivamente vanno accolte le domande di accertamento di nullità delle delibere adottate dall’assemblea dei soci in data 30.5.2014, aventi a oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 e la destinazione dell’utile realizzato nel medesimo esercizio, e in data 12.12.2014, aventi a oggetto l’approvazione di un nuovo bilancio di esercizio al 31.12.2013 e la destinazione dell’utile realizzato nel medesimo esercizio, in ragione dei vizi rilevati in motivazione.

Va invece rigettata, siccome infondata nel merito, ogni altra domanda formulata dagli attori nei giudizi riuniti.

6.1 Alla luce delle statuizioni emesse il Collegio ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese sostenute dalle parti per i tre giudizi riuniti, stante una sostanziale soccombenza reciproca nella vicenda, vista nel suo complesso dispiegarsi.

La pronuncia di compensazione integrale investe anche le spese del procedimento cautelare introdotto dagli attori in corso di causa, ai fini della sospensione dell’efficacia di talune delle delibere impugnate,



e successivamente abbandonato alla prima udienza, valutate tutte le circostanze del caso nonché la concreta utilità e rilevanza delle difese svolte dalle controparti.

6.2 Per i medesimi motivi i costi delle due c.t.u. svolte in corso di causa, come liquidati con provvedimento *ex art.* 170 d.p.r. 115/2002, quanto alla prima c.t.u., e con decreto del g.i. del 3.10.2019, quanto alla c.t.u. rinnovata, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti, stante l'utilità condivisa, e ripartiti in eguale misura (1/3 parte attrice, 1/3 parte convenuta e 1/3 parte intervenuta) nei rapporti interni, tenuto conto anche degli esiti delle indagini peritali.

Con riferimento, infine, alle istanze di parte attrice relative all'*an* e al *quantum* del compenso liquidato al primo c.t.u., il Collegio si limita a osservare che la sentenza di merito ripartisce tra le parti i costi della lite, secondo i principi della soccombenza, mentre esula dall'oggetto del presente giudizio l'accertamento della spettanza (o della misura) del compenso riconosciuto al professionista nominato, in ragione di contestazioni basate sulla qualità intrinseca o sulla effettiva utilizzabilità e rilevanza del lavoro svolto, accertamento che sarebbe comunque precluso dalla considerazione che il c.t.u. non è contraddittore in questo giudizio e non potrebbe esercitare il proprio diritto di difesa.

Peraltro le questioni sollevate in questa sede da parte attrice risultano già sottoposte al giudice investito del procedimento *ex art.* 170 d.p.r. 115/2002, conclusosi, per quanto consta agli atti, con una sensibile riduzione del *quantum* liquidato in origine con decreto del g.i.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nelle tre cause riunite di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria:

- I) Nella causa r.g. 14444/2014 DICHIARA NULLE le delibere adottate dall'assemblea dei soci di SOCIETA' AGRICOLA [REDACTED] S.R.L. in data 30.5.2014, aventi a oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 e la destinazione dell'utile realizzato nel medesimo esercizio.
- II) Nella causa r.g. 4835/2015 DICHIARA NULLE le delibere adottate dall'assemblea dei soci di SOCIETA' AGRICOLA [REDACTED] S.R.L. in data 12.12.2014, aventi a oggetto l'approvazione di un nuovo bilancio di esercizio al 31.12.2013, sostitutivo di quello approvato in data 30.5.2014, e la destinazione dell'utile realizzato nel medesimo esercizio.



III) Nelle tre cause riunite RIGETTA, siccome infondata, ogni altra domanda svolta dagli attori nei confronti di SOCIETA' AGRICOLA [REDACTED] S.R.L.

IV) Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

V) Pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti, nella eguale misura di un terzo per ciascuna nei rapporti interni, i costi delle due c.t.u., come liquidati con i provvedimenti di cui in motivazione.

Dispositivo *sub* I) e II) soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dell'amministratore in carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378, u.c., e 2479-ter c.c.

Brescia, 5 marzo 2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

